



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “A. MONACO”

Via Giulia, 9 – 87100 COSENZA Tel.: 0984/411881 Fax:0984/411145 - mail: cstf01000c@istruzione.it

cstf01000c@pec.istruzione.it - www.itimonaco.edu.it - C.F.:80005090784- C.M.: CSTF01000C

**A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
AL SITO
AGLI ATTI
AL SITO WEB**

OGGETTO: richiesta benefici L. 104_92 – a.s. 2026-2027 e modalità di fruizione

Facendo seguito e richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle circolari attuative INPS e per rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all’oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell’istituzione scolastica, si comunicano le seguenti direttive:

Conferma dell’istanza presentata nell’a.s. 2025-2026

Ogni dipendente, docente o ATA che sia, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all’a.s. precedente.

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell’istituto di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Tutta la documentazione di cui sopra va consegnata in segreteria nel più breve tempo possibile, utilizzando i modelli di presenti sul sito nella sezione Modulistica Personale scolastico.



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "A. MONACO"

Via Giulia, 9 – 87100 COSENZA Tel.: 0984/411881 Fax:0984/411145 - mail: cstf01000c@istruzione.it

cstf01000c@pec.istruzione.it - www.itimonaco.edu.it - C.F.:80005090784- C.M.: CSTF01000C

Si precisa che

I tre giorni di permesso per assistenza ad un familiare disabile grave, per quanto riguarda il personale docente, sono disciplinati dall'articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18. Per il personale ATA art. 32, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018.

Cronoprogramma dei permessi

Si precisa inoltre che, ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi in parola sono invitati a produrre una programmazione mensile da presentare **entro il giorno 5 di ogni mese**, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma.

A tal riguardo, si precisa che l'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che ***"Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione"***.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto

Permessi 104/92 ATA: fruibile anche ad ore

L'articolo 32 del CCNL 2016/18, sostituendo l'articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita:

*I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e **possono essere utilizzati ad ore con riduzione oraria giornaliera di 2 ore.***

Uso improprio dei permessi

Al fine di evitare l'insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, si ricorda al personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 che, anche pur trattandosi di un diritto destinato e di cui può beneficiare, a richiesta, il lavoratore, il destinatario effettivo è il familiare al quale deve essere garantita, in via esclusiva, l'assistenza.



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "A. MONACO"

Via Giulia, 9 – 87100 COSENZA Tel.: 0984/411881 Fax:0984/411145 - mail: cstf01000c@istruzione.it

cstf01000c@pec.istruzione.it - www.itimonaco.edu.it - C.F.:80005090784– C.M.: CSTF01000C

Ricovero

L'accesso alla misura in parola è precluso se la persona da assistere è **ricoverata a tempo pieno** (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

I permessi vanno concessi comunque in caso di ricovero a tempo pieno:

- Del minore disabile, se i sanitari certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare
- del **disabile in stato vegetativo** persistente e/o con prognosi infausta a breve termine.
- I permessi sono, altresì, concessi quando il **disabile** si deve recare **al di fuori della struttura** che lo ospita per effettuare **visite specialistiche e terapie certificate**. Tale ipotesi, infatti, interrompe il tempo pieno del ricovero e determina l'affidamento del disabile all'assistenza del familiare.

Si rammenta, infine, che, nel caso in cui l'assistito di cui ci si prende cura sia residente o dimori temporaneamente oltre i 150 chilometri di distanza, occorre sempre esibire titolo di viaggio o documentazione equipollente.

Il Dirigente Scolastico

Fiorangela D'Appolito

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lvo 39/1993